



Circolare 1/2007

concernente le informazioni riguardo alla domanda di abilitazione e i documenti da presentare in sede di inoltro (Circ. 1/07)

del 27 agosto 2007 (stato 1° dicembre 2012)

Indice

| | |
|--|----------|
| I. Contesto | n. 1–6 |
| II. Informazioni riguardo alla domanda presentata da persone fisiche | n. 7 |
| III. Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione | n. 8–9 |
| IV. Documenti riguardo alla domanda di persone fisiche | n. 10–11 |
| V. Documenti riguardo alla domanda di imprese di revisione | n. 12–13 |
| VI. <i>Abrogato</i> | |
| VII. Entrata in vigore | n. 17 |

I. Contesto

- 1 Nella domanda di abilitazione presentata da una persona fisica o da un'impresa di revisione all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (di seguito: autorità di sorveglianza) vanno fornite tutte le informazioni e indicati tutti i documenti atti a dimostrare che le condizioni di abilitazione sono soddisfatte (art. 3 cpv. 1 OSRev¹).
- 2 Le persone fisiche possono essere abilitate quali:
 - revisori (art. 5 LSR²);
 - periti revisori (art. 4 LSR).
- 3 Le imprese di revisione possono essere abilitate quali:
 - revisori (art. 6 in combinato disposto con art. 5 LSR);
 - periti revisori (art. 6 in combinato disposto con art. 4 LSR);
 - imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 7 segg. LSR).
- 4 Sono considerate imprese di revisione le imprese individuali, le società di persone o le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio che forniscono servizi di revisione (art. 2 lett. b LSR). I servizi pubblici di controllo delle finanze sono considerati imprese di revisione, ma non possono essere abilitati quali imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 6 cpv. 2 LSR). Le persone fisiche che forniscono a titolo indipendente servizi di revisione ai sensi della legge (art. 2 lett. a LSR) devono essere iscritte come imprese individuali nel registro di commercio, e sono tenute a presentare una domanda di abilitazione anche per la propria impresa (art. 8 cpv. 1 OSRev). Le imprese di revisione con sede all'estero possono fornire servizi di revisione secondo il diritto svizzero soltanto se dispongono di una succursale iscritta in un registro di commercio in Svizzera (art. 8 cpv. 2 OSRev).
- 4^{bis} Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale con sede in Svizzera ottengono un'abilitazione solo a seguito di un controllo approfondito. Nell'ambito di tale controllo, l'autorità di sorveglianza richiede numerosi documenti. Pertanto, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale sono escluse dal campo di applicazione della presente circolare.
- 4^{ter} Questa circolare non si applica neppure alle imprese di revisione sotto sorveglianza statale con sede all'estero. Con l'entrata in vigore dell'articolo 8 LSR, verranno emanate disposizioni particolari al riguardo in una circolare separata.
- 5 Scopo della presente circolare è esporre in modo più dettagliato le condizioni di abilitazione. Di seguito sono elencati le informazioni e i documenti che di regola occorre fornire. L'autorità di sorveglianza può tuttavia esigere anche ulteriori informazioni o documenti.
- 6 Il richiedente trasmette le informazioni attraverso il portale Internet dell'autorità di sorveglianza (www.sorveglianza-della-revisione.ch). La conferma di invio, debitamente firmata, e la documentazione da presentare secondo l'elenco nella domanda vanno in seguito presentati anche in forma cartacea (art. 2 OSRev).

¹ Ordinanza del Consiglio federale del 22 agosto 2007 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (OSRev; RS 221.302.3)

² Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR; RS 221.302)

II. Informazioni riguardo alla domanda presentata da persone fisiche

- 7 La domanda presentata da una persona fisica per l'abilitazione a esercitare la funzione di revisore rispettivamente di perito revisore deve contenere per lo meno le informazioni seguenti:
- a. cognome e nome;
 - b. indirizzo di domicilio ed eventualmente indirizzo di corrispondenza;
 - c. numero di telefono fisso e/o cellulare e indirizzo e-mail;
 - d. lingua per la corrispondenza;
 - e. data di nascita;
 - f. cittadinanza e luogo o luoghi d'origine;
 - g. tipo di abilitazione desiderata;
 - h. eventuale appartenenza a un'associazione professionale;
 - i. *abrogato*
 - j. *abrogato*
 - k. tipi di cicli di formazione e data in cui sono stati conclusi (art. 4 cpv. 2 LSR);
 - k^{bis}. in caso di titoli di studio esteri paragonabili, occorre precisare:
 1. titolo del diploma;
 2. nome del Paese in cui è stato rilasciato il diploma;
 3. data in cui è stato superato l'esame conforme a un regolamento riconosciuto dall'autorità di sorveglianza finalizzato a fornire la prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero (art. 6 OSRev);
 - l. eventuale lista delle attività esercitate sotto sorveglianza e con le quali è stata acquisita esperienza professionale, con indicazione delle informazioni seguenti (art. 4 cpv. 4 e art. 5 cpv. 2 LSR):
 1. Informazioni riguardo al datore di lavoro risp. al mandante:
 - a. n. IDI;
 - b. ditta/nome;
 - c. sede;
 2. tipo di impiego;
 - 2^{bis}. mansione/funzione (event. in base all'estratto del registro di commercio);
 - 2^{ter}. settore in cui è stata esercitata l'attività;
 3. data di inizio e fine dell'attività;
 4. grado di occupazione in media;
 5. *abrogato*
 6. Informazioni riguardo alla persona che ha esercitato la sorveglianza:
 - a. cognome, nome;
 - b. eventuale numero di registro ASR;
 - c. periodo della sorveglianza;
 - d. funzione nel periodo della sorveglianza;

- e. attività sorvegliata;
- m. eventuale lista delle attività esercitate senza sorveglianza e con le quali è stata acquisita esperienza professionale, con indicazione delle informazioni seguenti (art. 4 cpv. 4 LSR):
 1. Informazioni riguardo al datore di lavoro risp. al mandante:
 - a. n. IDI;
 - b. ditta/nome;
 - c. sede;
 2. tipo di impiego;
 3. mansione/funzione (event. in base all'estratto del registro di commercio);
 4. settore in cui è stata esercitata l'attività;
 - 4^{bis}. data di inizio e fine dell'attività;
 5. grado di occupazione in media;
- n. *abrogato*
- o. sentenze di prima istanza e d'istanza superiore nonché transazioni in un procedimento delle categorie sotto specificate pronunciate nei confronti della persona richiedente o che la vedono coinvolta; vanno notificate anche le sentenze non ancora passate in giudicato e, in caso di prima iscrizione, tutte le sentenze e le transazioni pronunciate nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda:
 1. procedimenti civili in relazione con l'attività di revisione;
 2. procedimenti amministrativi in relazione con l'attività di revisione;
 3. procedimenti penali o penali amministrativi;
 4. procedimenti di diritto professionale davanti a un organo di categoria;
- p. *abrogato*
- q. atti di carenza beni esistenti.

III. Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione

- 8 La domanda presentata da un'impresa di revisione per l'abilitazione a esercitare la funzione di revisore o di perito revisore deve contenere per lo meno le informazioni seguenti:
- a. numero IDI;
 - b. ditta o nome e indirizzo;
 - c. forma giuridica;
 - d. Stato in cui sorge la sede;
 - e. eventualmente, indirizzo web;
 - f. lingua di corrispondenza;
 - g. eventuale appartenenza a un'associazione professionale;
 - h. tipo di abilitazione desiderata;

- h^{bis}. succursali in Svizzera iscritte nel registro di commercio, con indicazione di numero IDI, ditta o nome e indirizzo;
- i. numero di membri appartenenti all'organo superiore di direzione o di amministrazione e all'organo di gestione e lista dei membri dell'organo di gestione, indicandone cognome, nome, eventuale numero di registro ASR, NPA/località, luogo d'origine e data di nascita;
- j. conferma che tutti i capi revisori dispongono dell'abilitazione necessaria;
- k. numero di persone che partecipano alla fornitura di servizi di revisione, elencando:
 - 1. le persone in possesso dell'abilitazione necessaria;
 - 2. le persone prive dell'abilitazione corrispondente;
- k^{bis}. dichiarazione in base alla quale l'impresa garantisce che la regola del 20 per cento di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. b LSR viene rispettata in relazione ai singoli mandati di revisione;
- l. nome, cognome e indirizzo della persona autorizzata a firmare la domanda nonché nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona di contatto, e eventualmente, della sostituta;
- m. indicazioni circa la garanzia della qualità, con menzione dei seguenti dati:
 - 1. numero di revisioni ordinarie e/o limitate effettuate nell'ultimo anno civile;
 - 2. indicazione se nell'anno in corso l'impresa effettuerà probabilmente revisioni ordinarie;
 - 3. disposizioni interne applicate in materia di indipendenza;
 - 4. disposizioni interne applicate in materia di perfezionamento;
 - 5. dichiarazione circa l'esistenza o meno di un sistema interno di garanzia della qualità oppure indicazione circa l'eventuale impegno dell'impresa di revisione ad aderire a un sistema di valutazione periodica della sua attività di controllo da parte di professionisti di pari grado (art. 6 cpv. 1 lett. d LSR; art. 9 e art. 49 OSRev);
 - 6. eventuale descrizione del sistema interno di garanzia della qualità;
- n. sentenze di prima istanza e d'istanza superiore nonché transazioni in un procedimento delle categorie sotto specificate pronunciate nei confronti dell'impresa richiedente o che la vedono coinvolta; vanno notificate anche le sentenze non ancora passate in giudicato e, in caso di prima iscrizione, tutte le sentenze e le transazioni pronunciate nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda:
 - 1. procedimenti civili in relazione con l'attività di revisione;
 - 2. procedimenti amministrativi in relazione con l'attività di revisione;
 - 3. procedimenti penali o penali amministrativi;
 - 4. procedimenti di diritto professionale davanti a un organo di categoria.
- o. *abrogato*

IV. Documenti riguardo alla domanda di persone fisiche

- 10 Per la domanda di abilitazione a esercitare la funzione di revisore rispettivamente di perito revisore, le persone fisiche devono allegare per lo meno seguenti documenti:
- a. conferma di invio debitamente firmata;
 - a^{bis}. copia del passaporto o della carta d'identità validi;
 - b. copia del diploma o dell'attestato equivalente della conclusione di un ciclo di formazione secondo l'art. 4 cpv. 2 LSR; se sono state completate più formazioni devono essere presentate le copie di tutti i diplomi o attestati equivalenti (cfr. sopra n. 7 lett. k);
 - c. eventualmente, la conferma scritta del datore di lavoro concernente l'esperienza professionale sotto sorveglianza (cfr. sopra n. 7 lett. l);
 - c^{bis}. eventualmente, la conferma scritta del datore di lavoro concernente l'esperienza professionale senza sorveglianza (cfr. sopra n. 7 lett. m);
 - d. eventualmente, la copia dell'attestato che certifica il superamento dell'esame conforme a un regolamento riconosciuto dall'autorità di sorveglianza finalizzato a fornire la prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero (art. 6 OSRev);
 - d^{bis} eventualmente, il questionario relativo alla valutazione della comparabilità dei titoli di studio esteri;
 - e. estratto attuale del casellario giudiziale centrale (aggiornato ad almeno 3 mesi prima della data di presentazione dei documenti); le persone domiciliate da più di due anni all'estero devono presentare un estratto o attestato corrispondente dello Stato di domicilio;
 - f. eventualmente, copie delle sentenze e transazioni scritte (cfr. sopra n. 7 lett. o);
 - g. estratto attuale del registro esecuzioni e fallimenti (aggiornato ad almeno 3 mesi prima della data di presentazione dei documenti); le persone domiciliate all'estero devono presentare un estratto o attestato corrispondente dello Stato di domicilio. (In caso di cambiamenti di domicilio, l'autorità di sorveglianza si riserva il diritto di chiedere estratti o attestati precedenti.);
- 11 *Abrogato*

V. Documenti riguardo alla domanda di imprese di revisione

- 12 Per la domanda di abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore le imprese di revisione devono allegare per lo meno una copia dei seguenti documenti:
- a. conferma di invio provvista di firma legalmente valida;
 - a^{bis}. per le imprese di revisione con sede all'estero: estratto attuale del registro di commercio estero (aggiornato ad almeno 3 mesi prima della data di presentazione dei documenti);
 - b. *abrogato*
 - c. *abrogato*
 - d. eventualmente, le copie di sentenze e transazioni in formato cartaceo (cfr. sopra n. 8 lett. n);

- e. *abrogato*
- f. estratto attuale del registro esecuzioni e fallimenti (aggiornato ad almeno 3 mesi prima della data di presentazione dei documenti);
- g. eventualmente, il rapporto dell'ultimo controllo a posteriori interno, a condizione che l'impresa effettui revisioni ordinarie.

13 *Abrogato*

VI. Abrogato

14 *Abrogato*

15 *Abrogato*

16 *Abrogato*

VII. Entrata in vigore

17 La presente circolare entra in vigore il 1° settembre 2007.³

³ La presente circolare è stata modificata come segue:
- Modifica del 8 novembre 2012 (in vigore dal 1° dicembre 2012)